



Prot. N. 24142/ 2012

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

OGGETTO: COMUNE DI MOMBAROCCIO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DI UNA ZONA DESTINATA A "VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT - F4" UBICATA IN VIA TURLO - LOCALITA' VILLAGRANDE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Mombaroccio, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 93398 del 23/12/2011 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alla variante parziale al P.R.G. vigente per l'ampliamento di una zona destinata a "verde attrezzato per lo sport - F4", ubicata in Via Turlo - località Villagrande;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio* (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1),
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali;
3. A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 1 di Pesaro;
4. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
5. Marche Multiservizi S.p.a.;
6. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.- Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, coinvolta in qualità di SCA

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 93398/11 del 04/04/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) “che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.

Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce anche che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi soggetti a verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

La variante in esame, che attiene al settore della pianificazione territoriale, è stata classificata dal Comune di Mombaroccio fra i casi rientranti nelle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ovvero fra quelli che da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Mombaroccio in qualità di autorità procedente, con nota prot. 7358 del 25/11/2011, recante timbro di posta in arrivo del 16/12/2011, acquisita agli atti con prot. 93398 del 23/12/2011, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. riguardante una variante parziale al vigente P.R.G. del comune di Mombaroccio per l'ampliamento di una zona destinata a "verde attrezzato per lo sport - F4" ubicata in Via Turlo, località Villagrande.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare per la procedura di assoggettabilità a VAS;
- 2) Allegato al rapporto preliminare: Scheda di sintesi;
- 3) Relazione tecnico-illustrativa;
- 4) Norme Tecniche di Attuazione;
- 5) Tavola A1 – Limite di intervento;
- 6) Tavola A2 - Limite di intervento con sovrapposizione vincoli P.P.A.R. e L. 431/85;
- 7) Tavola A3 - Limite di intervento con sovrapposizione P.A.I.;
- 8) Tavola A4 – Progetto planivolumetrico di massima.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 1290 del 10/01/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, confermando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali;
3. A.S.U.R. n. 1 - Zona Territoriale di Pesaro;
4. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
5. Marche Multiservizi S.p.a.;

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

6. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

⁴In merito allo SCA sopra riportato si precisa che, con Determinazione n. 247 del 09/02/2012, questa Amministrazione Provinciale ha stabilito la riorganizzazione delle proprie competenze interne prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alla P.O. "Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio" al Servizio 4.2 "Suolo – Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali". Pertanto il parere espresso del suddetto SCA nell'ambito della presente procedura di verifica, riportato al successivo paragrafo 2), fa capo al Servizio 4.2, anziché al Servizio 4.1 di questa stessa A.P ed ha assunto la nuova denominazione "Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio".

In data 10/01/2012, con nota prot. 1309, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientale sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

1. L'A.A.T.O. N°1 - Marche Nord, con nota prot. 174 del 31/01/2012, pervenuta tramite PEC e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 7132 del 31/01/2012, ha espresso il seguente parere: ***“Omissis ... la scrivente Autorità, analizzate le specifiche tecniche di competenza, ritiene che la variante progettata debba essere assoggettata a VAS, in quanto sono stati evidenziati effetti negativi in merito ai servizi del S.I.I. (acquedotto, fognatura e depurazione).*”**

In specifico, si rileva quanto segue:

- *notevole variazione negli utilizzi delle risorse idriche: il complesso progettato comporta consumi elevati di risorsa idrica ad uso idropotabile ed irriguo;*
- *sostanziale modificazione della portata dei corpi idrici superficiali dovuta alla proposta di realizzare un lago artificiale, derivando acqua dai corsi naturali;*
- *aumento degli scarichi di acque meteoriche in corpi recettori (superficiali e/o sotterranei);*
- *incremento dei carichi inquinanti di acque reflue nere da convogliare agli impianti di depurazione.*

La Scrivente, nel caso l'Autorità competente decida di attuare la procedura di VAS, dovrà essere convocata quale Soggetto con competenze ambientali, ai sensi della normativa vigente.”

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

2. **A.S.U.R. n. 1 - Zona Territoriale di Pesaro**, con nota prot. xx del xx/xx/2012, pervenuta in data xx/xx/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. xx del xx/xx/2012, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis ...questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma oggetto d’esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere **esclusa dalla procedura di VAS.**”*

3. **Marche Multiservizi S.p.a.**, con nota prot. 2382 del 21/02/2012, pervenuta in data 22/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 13736 del 28/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ...si comunica che, per quanto di competenza, la zona risulta parzialmente urbanizzata e comunque insufficiente a soddisfare i fabbisogni derivanti dalla variante proposta.

Per l’attivazione dell’area dovrà essere potenziata la rete idrica fuori comparto, bonificando la rete di distribuzione di via Villagrande. Inoltre andranno definiti i fabbisogni effettivi (e limitatamente ai consumi domestici) per verificare l’idoneità del sistema impiantistico costituito da adduttrici e serbatoi di accumulo.

Per gli usi non domestici andranno proposte soluzioni impiantistiche alternative di gestione privata.

La rete gas esistente lungo via Turlo è costituita da tubazioni in acciaio esercite in media pressione, in grado di soddisfare le future richieste di utenza. Andrà comunque verificata la compatibilità della posizione delle condotte con le sistemazioni delle aree e delle eventuali infrastrutture.

Le acque meteoriche andranno regimate e recapitate nei fossi esistenti, richiedendo l’approvazione e l’autorizzazione agli enti competenti.

Per quanto riguarda le acque reflue, si segnala che l’impianto di depurazione sito in loc. Cairo di Mombaroccio ha già raggiunto il limite di capacità depurativa, pertanto gli incrementi di portata derivanti da nuove aree saranno subordinati al preventivo adeguamento del suddetto impianto.

Compatibilmente con la tipologia delle attività e le normative vigenti, potrà essere valutata la possibilità di realizzare forme alternative di scarico, trattamento delle acque reflue e reti di fognatura, di completa gestione privata.

Le opere richieste, trattandosi di sottoservizi interrati, non rappresentano particolare impatto ambientale, fatta eccezione per gli eventuali manufatti necessari al sistema di depurazione.”

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

4. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio** (ex Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*), con nota prot. 23142 del 02/04/2012, ha espresso il seguente parere:

“In riferimento alla nota prot. n. 1309 del 10.01.2012 con la quale l’Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell’espressione del parere previsto nell’ambito della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Premesso:

- *Che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l’attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza.*
- *Che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas redatto dal Geol. Sergio Caturani, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Preso atto che:

- *La variante prevede una nuova zona a verde attrezzato per lo sport di 76,37 ha che va a sommarsi alla superficie esistente di 1,7 ha.*
- *Complessivamente viene riconfermato l’indice edificatorio U.F. 0.50 mc/mq dell’area già inserita nel PRG, consentendo nell’area della variante il solo recupero dei fabbricati esistenti pari a 54287 mc per attrezzature produttive e 10910 mc per case sparse.*
- *L’intero comprensorio sarà disciplinato da normative distinte per cui nel primo comparto coincidente con l’area previdente ad attrezzature sportive, resta l’attuale normativa mentre l’ampliamento (secondo comparto) vengono proposte specifiche norme tecniche di attuazione.*
- *In breve la destinazione dell’area in variante sarà esclusivamente a carattere sportivo, con previsione del 30% dell’intera volumetria per strutture ricettive legate all’attività.*

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

- *Tutti gli interventi verranno attuati mediante progettazione preliminare e definitiva dei due distinti comparti, realizzata anche da privati mediante piano particolareggiato attuativo con apposita convenzione.*

Considerato:

- *Che la variante in oggetto è stata sottoposta a valutazione, con riguardo agli aspetti di competenza, nell'istruttoria in corso per il rilascio del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio.*
- *Che con nota prot. 22458 del 29.03.2012 questa P.O. ha formulato alcune osservazioni e considerazioni in merito alla proposta urbanistica ritenendo necessari, ai fini del proseguo dell'iter istruttorio, la sua rielaborazione ed integrazione.*

In relazione quanto sopra esposto si allega per miglior informazione e comprensione la suddetta nota che, per gli aspetti di competenza, può considerarsi esaustiva anche ai fini del contributo istruttorio nella presente procedura di VAS. ”

Qui di seguito si riporta il parere allegato sopra citato, rilasciato ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, (nota prot. 22458/12):

“Con riferimento alla Vs. richiesta di parere per la variante di cui all'oggetto, esaminati gli elaborati presentati, si formulano le seguenti osservazioni e considerazioni.

L'area di notevole estensione oggetto di nuova previsione urbanistica si colloca in un contesto geologico e geomorfologico caratterizzato dalla presenza di ampi dissesti, identificati anche nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale che individua le seguenti perimetrazioni: F-04-0053 a pericolosità e rischio moderato (P1-R1), F-04-0060 a pericolosità e rischio medio (P2-R2), F-04-0064 rischio e pericolosità elevato (P3-R3) e F-04-0054 a pericolosità media e rischio moderato (P2-R1).

In linea generale, riguardo al coordinamento del Piano Stralcio con la pianificazione urbanistica, si ritiene opportuno anzitutto richiamare le norme di attuazione del PAI:

- *Non vanno introdotte nuove previsioni urbanistiche o incrementate le vigenti nelle aree mappate a pericolosità elevata o molto elevata (P3-P4). All'interno delle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative, gli interventi di cui all'art.12 comma 3 delle N.A., a condizione che non si realizzino nuove volumetrie e non vengano aggravate le condizioni d'instabilità dell'area. Tutti gli interventi sono comunque subordinati ad una verifica tecnica, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento e la pericolosità dell'area.*

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

- *L'art.13 delle Norme di Attuazione del P.A.I. stabilisce che in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti non sono di norma consentite nuove previsioni insediative nelle aree a pericolosità moderata (AVD_P1) e media (AVD_P2) e che l'eventuale inserimento è condizionato all'esito positivo di una verifica di compatibilità idrogeologica, da effettuarsi prima dell'adozione dello strumento urbanistico.*

In relazione quanto sopra, viste le previsioni progettuali e le risultanze della relazione geologica, la proposta di variante andrà rivista escludendo dalla previsione urbanistica l'ambito in dissesto F-04-0064 perimetrato nel PAI con livello di pericolosità P3, salvo non si dimostri l'esigenza di realizzare all'interno di tale zona interventi volti alla mitigazione della pericolosità, per preservare e proteggere il settore inferiore del versante da potenziali coinvolgimenti per evoluzioni del fenomeno gravitativo.

In quest'ultimo caso all'interno della zona P3 non andranno comunque localizzate opere (compresi piazzali, parcheggi, ecc...) che comunque comportano movimentazioni di terreno, salvo quelli strettamente connessi ad interventi di stabilizzazione del versante.

Riguardo alla viabilità ricadente nell'ambito P3, la cui esecuzione è comunque subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino (Lett.J art.12 N.A. PAI), stante la notevole estensione della zona di previsione sembrano prospettabili valide soluzioni alternative.

Con riguardo agli aspetti idrologici-idraulici in primo luogo si valuta non ammissibile la previsione dell'invaso lungo il Rio della Valle, mediante costruzione di un terrapieno di sbarramento, poiché qualificabile come intervento non consentito dall'art.96 del R.D. 523/1904 e perché non compatibile con le prescrizioni di base permanenti, di cui all'Art. 29 del P.P.A.R., in quanto ricadente all'interno della fascia di tutela integrale del corso d'acqua.

Sotto altro aspetto è rilevante rimarcare che la realizzazione del previsto lago a ridosso e all'interno di ambiti in dissesto, può comportare un sensibile aggravamento delle attuali condizioni di stabilità.

Oltre alle predette limitazioni si elenca nel seguito la documentazione integrativa e gli approfondimenti da produrre per il proseguo dell'iter istruttorio, anche ai fini della verifica di compatibilità idrogeologica richiesta dalle norme PAI:

- 1. Carte tematiche allegate al PRG (Carta geomorfologica, delle pericolosità geologiche, ecc...), cartografia CARG e schede progetto IFFI.*
- 2. Inquadramento geologico-geomorfologico, con descrizione dei processi in atto su un intorno significativo.*

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

3. *Rilevamento geomorfologico di dettaglio esteso ad in intorno significativo, comprendente la classificazione tipologica e la definizione dello stato di attività dei dissesti e/o forme d'instabilità riconosciute, con analisi delle possibili evoluzioni di tali fenomeni e del potenziale coinvolgimento della zona in esame.*
4. *Ricostruzione dell'evoluzione geomorfologica dei versanti tramite analisi fotogeologica multitemporale, ricerca di archivio e bibliografia e restituzione cartografica degli esiti della foto-interpretazione multitemporale.*
5. *Verifiche di stabilità da condurre secondo le prescrizioni delle NTC 2008, nelle condizioni statica, sismica e post-sismica.*
6. *Carta geomorfologia di sintesi, propedeutica altresì per la puntuale definizione nel piano attuativo degli eventuali franchi di rispetto dalle forme geomorfologiche riscontrate.*
7. *Studio idrologico-idrogeologico comprensivo di misurazioni dei livelli freaticometrici in sito, sulla base del quale si dovrà valutare con attenzione l'eventualità di dover ricorrere alla esecuzione di dreni delle acque d'infiltrazione o profonde, al fine di garantire adeguate condizioni di stabilità sull'area oggetto di trasformazione urbanistica.*
8. *Descrizione e localizzazione degli eventuali interventi/opere volti alla mitigazione della pericolosità, al fine di rendere compatibile la trasformazione urbanistica in esame con le condizioni geomorfologiche presenti.*

Si rammenta che l'art.10 della L.R. 22/2011 prevede che gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico contengano una "Valutazione di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato, tesa a valutare l'ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali (individuando eventuali misure di mitigazione del rischio), nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.

Al fine di contrastare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate la norma dispone inoltre la realizzazione di misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto sopra secondo i criteri modalità e indicazioni tecnico-operative definiti con Regolamento di Giunta Regionale.

Nel caso in esame, considerato che la variante è stata adottata successivamente all'entrata in vigore della norma, tale verifica può essere sviluppata successivamente nell'ambito della

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

progettazione dello strumento attuativo, prevedendo in tale fase anche le eventuali misure di mitigazione e compensazione nonché interventi per un corretto assetto idraulico del territorio.

Fatte salve eventuali ulteriori limitazioni alla pianificazione derivanti da problematiche di ordine idrogeologico-idraulico, andranno comunque salvaguardate nel disegno urbanistico le fasce di pertinenza dei corpi idrici della profondità di almeno 10 m da entrambi i cigli di sponda dei corsi d'acqua e dalla proprietà demaniale. A tali ambiti di rispetto la vigente normativa assegna una valenza non solo idraulica ed idrologica, ma anche un ruolo di salvaguardia della qualità ambientale ed ecologica del corpo idrico.

Si ricorda infine che tutti gli interventi da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali (compresi gli scarichi), sono comunque soggetti a preventiva autorizzazione, ai sensi del R.D. n.523/1904, di competenza di questo Servizio.

Gli elaborati richiesti dovranno essere prodotti in duplice copia, firmati e timbrati in originale dai rispettivi professionisti.

In attesa della documentazione richiesta il procedimento per il rilascio del parere è interrotto.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, coinvolta in qualità di SCA nel procedimento in oggetto, non ha espresso alcun parere.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in esame consiste nel significativo ampliamento di area sportiva esistente ubicata in località Villagrande di Mombaroccio, all'interno della quale si trovano il campo sportivo e il centro civico comunale. Tale zona risulta classificata dal vigente P.R.G. come zona destinata a “verde attrezzato per lo sport - F4” e costituisce, insieme ad altri pochi e piccoli impianti sportivi sparsi in varie località (campo polivalente di Montegiano e palestra comunale abbinata all'edificio scolastico del capoluogo), l'unica struttura sportiva disponibile nell'ambito del territorio comunale. Il Comune di Mombaroccio risulta pertanto sprovvisto di un'adeguata area da destinare allo sviluppo di attività sportive e del tempo libero.

A seguito delle proposte provenienti da Associazioni culturali, sportive e turistiche locali l'Amministrazione Comunale ha pienamente condiviso l'esigenza di prevedere un polo turistico-

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

sportivo in ampliamento a quello attualmente esistente a Villagrande, al fine di costituire un centro attrattivo a scala locale ed intercomunale.

L'area è situata tra la strada provinciale n.32, via Turlo e via Bevano ed è solcata centralmente dal Rio della Valle, immissario del Fosso Bevano.

Con la variante si individua una grande superficie territoriale, avente una estensione di oltre 76 ettari, a carattere prevalentemente sportivo, che va a sommarsi alla esistente zona "F4" di 1,7 ettari.

L'attuale destinazione urbanistica dell'area oggetto di variante è agricola e comprende al suo interno alcuni fabbricati rurali ed un consistente impianto produttivo per la trasformazione di prodotti agricoli.

La nuova area sarà disciplinata da una normativa specifica che prevede quanto segue:

edificabilità e parameri edilizi: è consentito esclusivamente il recupero delle volumetrie attualmente esistenti che ammontano a 65.197 mc, di cui 54.287 mc corrispondenti all'impianto produttivo esistente in via Turlo e 10.910 mc alle case sparse. Ad esclusione dei fabbricati rurali, negli altri volumi è possibile anche la modifica della sagoma purché il 50% della superficie coperta rimanga all'interno della vecchia area di sedime. L'altezza massima dei nuovi volumi ricavati da quelli esistenti, secondo le prescrizioni precedentemente elencate, non potrà superare quella esistente;

destinazioni d'uso: le destinazioni d'uso prevalenti sono esclusivamente sportive. Il 30% dell'intera volumetria è destinato a strutture ricettive legate all'attività sportiva, turistico-sportivo e centri benessere;

modalità attuative: l'attuazione degli interventi è soggetta alla redazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata.

In questa fase preliminare è già stato elaborato un planivolumetrico di massima (tavola A4) che illustra i contenuti progettuali che si vogliono attuare con la variante urbanistica in esame.

L'accesso all'intero complesso sportivo è previsto in due punti della S.P. n.32: uno già esistente in corrispondenza di via Turlo, l'altro nuovo, poco più a valle, legato ad una nuova bretella stradale prevista ai piedi del campo sportivo. Sono previsti altri nuovi rami di viabilità a servizio delle strutture sportive.

Le nuove volumetrie di progetto, derivanti dal recupero di quelle esistenti, risultano dislocate lungo l'asse stradale di via Turlo e sono concentrate principalmente nell'attuale zona di sedime del capannone agricolo esistente. I nuovi edifici saranno destinati a vari usi, quali uffici, golf club, centro benessere, palestra, piscina, resort, ristorante, centro ippico. Saranno inoltre previsti una serie

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

di impianti ed attrezzature sportive all'aperto fra cui campi da pattinaggio, calcetto, tennis, basket, piscine, galoppatoio, tiro con l'arco, campo da golf a 9 buche (per una estensione di 25 ha).

Lungo il corso del Rio Valle, inoltre, è ipotizzata la realizzazione di un lago a sbarramento da adibire ad attività ludico- sportive, nei pressi del quale sono dislocate anche delle aree per campeggio.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

La variante urbanistica in esame introduce una nuova area a carattere sportivo, ricreativo e turistico avente una rilevanza significativa, vista la sua estensione territoriale e gli interventi previsti.

A livello di pianificazione provinciale gli indirizzi del vigente PTC (scheda 8H – Elaborato 3) evidenziano l'importanza *di prefigurare e strutturare alcune aree come veri e propri poli attrezzati (sport, tempo libero..) localizzati in siti baricentrici rispetto al sistema insediativo provinciale. Tali strutture potrebbero rivestire anche importanti funzioni di supporto per lo sviluppo di quelle forme di turismo diffuso....*

In tal senso la nuova area si configurerebbe proprio come un grande polo attrezzato per lo sport ed il tempo libero, in grado di assumere una valenza intercomunale vista la sua posizione baricentrica rispetto al sistema insediativo provinciale.

Per quanto riguarda invece le volumetrie destinate alle varie attività previste nel nuovo comparto, comprese quelle turistiche-ricettive, è importante evidenziare che non è previsto alcun incremento della edificabilità ma vengono mantenute le stesse quantità di volume esistenti nel sito. Questo aspetto risulta coerente con gli indirizzi del PTC riguardo alla politica di valorizzazione dell'entroterra attraverso il recupero di strutture edilizie esistenti in zona agricola per fini turistico-ricettivi.

Se da un lato la variante in esame risulta coerente con gli indirizzi di pianificazione territoriale del PTC, dall'altro lato presenta alcune criticità ambientali, evidenziate anche nei pareri espressi da alcuni SCA coinvolti nel procedimento in oggetto, che potrebbero incidere significativamente sulle previsioni progettuali.

Per le valutazioni di merito, quindi, verranno analizzate in primo luogo le problematiche evidenziate nei pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2).

I pareri di A.A.T.O. e Marche Multiservizi mettono in luce una serie di criticità connesse ai servizi del Sistema Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) che, a loro volta, costituiscono elementi essenziali e propedeutici per verificare la sostenibilità ambientale ed

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

economica degli interventi previsti con la variante urbanistica in esame, caratterizzata da un notevole incremento del carico urbanistico.

L'incremento del carico urbanistico deriva infatti dalla trasformazione d'uso di un'ampia area agricola al cui interno sono presenti consistenti volumetrie che possono essere recuperate per le nuove attività sportive e turistiche-ricettive, alle quali si aggiungono molte altre attrezzature all'aperto.

La variante, quindi, pur basandosi sui principi di recupero dell'edificato esistente incide significativamente sul carico urbanistico (il solo volume dell'impianto produttivo agricolo attualmente esistente su via Turlo ammonta a circa 54.300 mc).

Per fare un esempio, soltanto i volumi destinati agli usi turistici-ricettivi (30% del volume totale), corrispondenti a circa 19.559 mc, determinano un incremento di 244 abitanti teorici equivalenti, producendo, soltanto loro, una incidenza significativa in termini di consumi idrici e di scarichi in pubblica fognatura.

Un altro contributo determinante per la valutazione della variante deriva dal parere espresso dalla **P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio del Servizio 4.2** di questa Amm.ne Provinciale. Nel citato parere si fa riferimento alle osservazioni formulate dallo stesso SCA nell'ambito del parere di compatibilità della variante con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, in base alle quali sono state richieste integrazioni ed approfondimenti per il proseguo dell'istruttoria, nonché limitazioni alle ipotesi progettuali avanzate.

Alla luce di quanto evidenziato dai suddetti SCA, considerato che il rapporto preliminare non fornisce informazioni e dati sufficienti per verificare l'esclusione di eventuali impatti significativi derivanti dall'attuazione della variante in esame, secondo il principio di precauzione richiamato al paragrafo 2.2, comma 1, della D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010, si ritiene di proporre l'assoggettamento della stessa variante alla procedura di VAS, prevista dagli artt. 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., considerato che le problematiche sopra evidenziate potrebbero incidere in modo determinante sulle previsioni con conseguenti modifiche e/o limitazioni.

In aggiunta a quanto rilevato dagli SCA l'ufficio scrivente ritiene di esprimere ulteriori considerazioni che potrebbero condizionare le decisioni dell'autorità procedente per la successiva rielaborazione della variante:

- In primo luogo si ritiene opportuno rilevare che la proposta di variante avanzata, al contrario di quanto dichiarato dall'autorità procedente nella scheda di sintesi allegata al rapporto preliminare, potrebbe rientrare all'interno di alcune categorie di progetti da sottoporre a

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della normativa vigente. In particolare, la nuova zona urbanistica individuata con la variante rientra sicuramente nella categoria dei *“progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;..”*, di cui all’Allegato IV punto 7), lettera b) del D.Lgs. 1520/06 e s.m.i.. Inoltre, riguardo alle destinazioni turistiche - ricettive, potrebbe rientrare anche nelle categorie di progetto cui all’Allegato IV punto 8), lettere a) e q) del D.Lgs. 1520/06 e s.m.i., che si riportano qui di seguito:

“ a)Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari,.....

q)terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;..”

Il fatto che la variante in esame costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione di progetti che rientrano nei casi di applicazione delle procedure di VIA è già di per sé un indicatore della portata della variante stessa. Dall’altro lato è vero anche che l’assoggettamento del successivo piano particolareggiato alla procedura di VIA costituisce un ulteriore elemento di controllo e verifica degli interventi, consentendo di monitorare l’intero processo di valutazione ambientale, dalla pianificazione alla realizzazione degli interventi. Nella fase di VIA potranno dunque essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale e, allo stesso tempo, dovrà essere tenuto in considerazione l’esito della VAS.

In ogni caso gli esiti della procedura di VAS saranno determinanti per definire un quadro di riferimento più dettagliato per l’approvazione del successivo piano particolareggiato, fornendo i criteri e gli indirizzi per uno sviluppo sostenibile.

- Un ulteriore aspetto sul quale si ritiene utile far riflettere l’Amministrazione Comunale per orientare le proprie decisioni riguarda la previsione del campo da golf. Da anni, infatti, i campi da golf si trovano al centro di un’accesa polemica per il notevole impatto ambientale e paesaggistico che possono avere sul territorio. Gli impatti generali connessi alla realizzazione e al mantenimento dei campi da golf sono diversi: grandi movimenti terra, modificazioni del paesaggio naturale, utilizzo di concimi e pesticidi per la manutenzione del green con rischi di inquinamento idrico, consumi idrici per l’irrigazione dei prati ecc. Le strutture golfistiche possono infatti determinare forti impatti ambientali fra i quali:

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

- l'impatto sulle risorse idriche per l'eccessiva irrigazione che necessitano i prati erbosi: studi e ricerche pubblicate sul tema rivelano come un campo da golf di tipo medio, a 18 buche, consuma in media 2.000 mc di acqua al giorno. Ovvero ogni 24 ore un percorso consuma la stessa quantità d'acqua consumata da un paese da 8.000 persone;
- l'impatto derivante dall'uso di pesticidi: affinché il green di un campo sia ben tenuto, verde e privo di piante selvatiche, è necessario utilizzare grandi dosi di pesticidi, erbicidi e fungicidi con effetti sull'ambiente circostante. Da considerare inoltre i danni su un possibile sviluppo dell'agricoltura locale di qualità, come le produzioni biologiche che necessitano di una certificazione di qualità sul terreno e sul prodotto a garanzia dell'assenza di contaminanti chimici. La presenza di campi da golf e quindi di un pesante utilizzo di pesticidi e fertilizzanti può compromettere anche i suoli e la qualità delle produzioni agricole circostanti.

Alla luce delle suddette considerazioni la previsione del campo da golf dovrà essere valutata attentamente tenendo conto anche degli aspetti riguardanti la conduzione e la manutenzione del campo, compresi i costi derivanti dalla gestione di tale attività.

- Nella successiva fase di avvio della procedura di VAS si ritiene opportuno consultare, in aggiunta agli SCA coinvolti nella presente verifica, anche i seguenti soggetti:
 - L'Autorità di Bacino Regionale – Presidio di Pesaro, per un contributo aggiuntivo riguardo agli aspetti idrogeologici;
 - Il Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica* di questa A.P., per l'eventuale previsione del nuovo innesto stradale sulla S.P. n.32.

5. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2), questo ufficio ritiene che il rapporto preliminare trasmesso dal Comune di Mombaroccio, non fornisca elementi sufficienti in grado di escludere possibili effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto.

Pertanto, richiamato il principio di precauzione previsto al paragrafo 2.2 comma 1. della D.G.R. n.1813/2010, **si propone di assoggettare alla procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di Mombaroccio inerente l'ampliamento di una zona destinata a "verde attrezzato per lo sport - F4" ubicata in Via Turlo, località Villagrande.

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

Ai fini della semplificazione e della maggior efficacia dei procedimenti, la fase di consultazione preliminare (*scoping*) della procedura di VAS, prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si potrà ritenere già svolta nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità in quanto i pareri espressi dagli SCA e le osservazioni evidenziate dall'autorità competente, riportate rispettivamente ai precedenti paragrafi 2) e 4), definiscono la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella redazione della variante e del Rapporto Ambientale di VAS.

Nel Rapporto Ambientale si dovrà dare atto di come sono stati recepiti i suddetti pareri.

Considerato, inoltre, che le problematiche emerse nel corso dell'istruttoria e gli approfondimenti da eseguirsi nel successivo processo di VAS potrebbero incidere in modo determinante sulla variante attraverso modifiche e/o limitazioni alle previsioni avanzate nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità, il Comune dovrà prevedere una nuova adozione della variante ai sensi della L.R.34/92 e s.m.i.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di assoggettare alla procedura di VAS**, prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di MOMBAROCCIO indicata in oggetto, relativa all'ampliamento di una zona destinata a "verde attrezzato per lo sport - F4", ubicata in Via Turlo, in località Villagrande, in relazione agli effetti significativi che potrebbero generarsi sull'ambiente, evidenziati nel parere istruttorio rif. prot. 93398/11 del 04/04/2012 sopra riportato.
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
 - a) ai fini della semplificazione e della maggior efficacia dei procedimenti, la fase di consultazione preliminare (*scoping*) della procedura di VAS, prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si potrà ritenere già svolta nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità in quanto i pareri espressi dagli SCA e le osservazioni evidenziate dall'autorità competente, riportate rispettivamente ai precedenti paragrafi 2) e 4) del parere istruttorio rif. prot. 93398/11 del 04/04/2012, definiscono la portata ed il livello di dettaglio

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

delle informazioni da includere nella redazione della variante e del Rapporto Ambientale di VAS;

- b) nel Rapporto Ambientale si dovrà dare atto di come sono stati recepiti i suddetti pareri;
- c) visto che le problematiche emerse nel corso dell'istruttoria e gli approfondimenti da eseguirsi nel successivo processo di VAS potrebbero incidere in modo determinante sulla variante attraverso modifiche e/o limitazioni alle previsioni avanzate nell'ambito della verifica di assoggettabilità, il Comune dovrà prevedere una nuova adozione della variante ai sensi della L.R.34/92 e s.m.i..

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di MOMBAROCCIO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- 1) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio* (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1),
- 2) A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 1 di Pesaro;
- 3) A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- 4) Marche Multiservizi S.p.a.;
- 5) Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.

VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

Determinazione n. 812 del 05/04/2012

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/mb/ed
1421VAS\12VAS\12ME10104.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
